Oggetto: Tribunale Ordinario di La Spezia Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012

Mittente: tribunale.laspezia@civile.ptel.giustiziacert.it
Destinatario: avv.giorgiamaggiani@pec.it
Data: 22-10-2026 09:05:18
Allegati: IndiceBusta.xml, Comunicazione.xml, 2885774s.pdf.zip

Tribunale Ordinario di La Spezia.

--
Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012

Rito: ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE (CCI)
Numero di Ruolo generale: 13/2026
Giudice: BARBUTO MARIA GRAZIA

Debitore: SODINI DANIELE

Si da' atto che in data 22/10/2026 alle ore 09:05 il cancelliere BOZZAO ANGELA ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica avv.giorgiamaggiani@pec.it della parte GIORGIA MAGGIANI il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 21/10/2026
Tipo Evento: EVENTI FASE DECISORIA
Oggetto: DECRETO DI ESDEBITAZIONE
Descrizione: DECRETO DI ESDEBITAZIONE
Annotazioni:

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 22/10/2026 09:05
Registrato da BOZZAO ANGELA
--
Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012.
SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dellart.16, comma 4 del D.L. 179/2012

n. 13/2026 P.U. DOMANDA DI ESDEBITAZIONE DELL'INCAPIENTE
SODINI DANIELE

TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile

IL GIUDICE DESIGNATO,

vista l'istanza ex art. 283 CCI presentata nell'interesse di SODINI DANIELE, depositata in data 13.7.2026 e integrata su richiesta del GD in data 21.8.2026 e 1.10.2026;

RILEVATO che sussistono i presupposti richiesti dalla norma e, in particolare:

- L'istante è un debitore persona fisica meritevole, non in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura;
- Il predetto non ha mai fruito del beneficio dell'esdebitazione;
- Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

 L'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;

 L'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (*rectius* dichiarazione sostitutiva di non aver compiuto atti di straordinaria amm.ne nel periodo di riferimento);

 La copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e ISEE aggiornato;

 L'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

- Alla domanda è stata allegata una relazione particolareggiata del gestore della crisi, che comprende:

 L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

 L'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

 L'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

 La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

- Valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in

frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, atteso che l'esposizione debitoria del ricorrente deriva essenzialmente da contratti di finanziamenti sottoscritti per esigenze familiari primarie, in un momento in cui il nucleo famigliare poteva contare su entrate mensili adeguate; disponibilità poi venute meno a seguito della perdita di un'occupazione stabile da parte del ricorrente;

CONCEDE L'ESDEBITAZIONE

disponendo che il debitore entro il 21 ottobre di ogni anno (a far data dal 21.10.2027) per tre anni (e quindi fino al 21.10.2029) presenti, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 283 CCII;

Dispone che il presente decreto venga comunicato dalla cancelleria al gestore della crisi e al procuratore del ricorrente;

Dispone che il gestore della crisi comunichi il presente provvedimento ai creditori, avvisando questi ultimi che possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione;

Il gestore della crisi provvederà a depositare in cancelleria -entro giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento- prova dell'avvenuta notifica ai creditori.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

La Spezia, 21.10.2026

Il Giudice Designato

Maria Grazia Barbuto